



Data - 1 OTT. 2019 | Protocollo n° 420008 | Class.: *Ad* | Prat. | Fasc. | Allegati

Oggetto: Disposizioni concernenti le internalizzazioni di servizi sanitari – art.11 del D.L. n. 35/2019.

Ai Sigg.ri Direttori Generali delle

Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto  
Azienda Ospedale Università di Padova  
Azienda Ospedaliera Universitaria  
Integrata di Verona  
Istituto Oncologico Veneto  
Azienda Zero

A tutti i Collegi Sindacali

LORO SEDI

L'Articolo 11 del D.L. n. 35/2019 "Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale", convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, prevede, al comma 3, che *"Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto."*

La disposizione legislativa sopra riportata fa riferimento alle attività caratteristiche delle aziende sanitarie già esternalizzate che nel corso del 2019, a seguito di valutazioni gestionali aziendali, sono state riportate all'interno, quindi riorganizzate facendo ricorso a risorse proprie e senza valersi di soggetti terzi.

Il comma 3 dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019, valorizza il processo di *"reinternalizzazione"* intesa come gestione diretta del servizio reso all'utenza. Reinternalizzare significa tornare a svolgere internamente determinati processi suscettibili di esternalizzazione, così da mantenere il massimo controllo sulle competenze e su tutte le fasi operative. Si tratta, quindi, di internalizzare delle funzioni precedentemente affidate a terzi, individuando il personale dipendente in grado di svolgere in modo efficace l'attività in questione.

Secondo quanto disposto dal citato D.L. tale scelta, potendo comportare la necessità di assunzioni "ex novo", consente alla Regione di aumentare il limite di costo del personale nella misura corrispondente alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi sanitari esternalizzati.

Area Sanità e Sociale

Direzione Risorse Strumentali SSR

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793434 – 3488 – 3550

Email istituzionale: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it) PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



Considerato che, nelle aziende sanitarie, il personale costituisce uno dei principali fattori della produzione, se non il primo, il legislatore ha voluto incoraggiare il processo di gestione diretta dei servizi da parte delle aziende sanitarie pubbliche.

Giova precisare che l'aumento del limite di spesa del personale è comunque vincolato a un previo accordo tra la Regione e i ministeri competenti: Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al fine di intercettare e valorizzare tutte le operazioni gestionali che possono rientrare nella fattispecie in parola si ritiene utile fornire alle aziende ed enti in indirizzo alcune indicazioni operative.

Risulta innanzitutto necessario individuare funzioni meritevoli di essere svolte all'interno dell'organizzazione, nell'ambito delle attività sanitarie poste in essere dall'azienda stessa. Pertanto, possono essere eleggibili ai fini della norma in oggetto le attività sanitarie svolte in qualsiasi contesto aziendale: in ospedale, nel territorio, nel dipartimento di prevenzione. Sono escluse le attività erogate dalle aziende su delega degli Enti Locali.

La valutazione dei servizi da internalizzare dovrà essere dettagliata. Il Collegio Sindacale verificherà l'effettivo vantaggio derivante dall'iniziativa di internalizzazione. In seguito, le aziende invieranno alla regione le certificazioni del Collegio Sindacale. La Regione disporrà l'incremento del limite di spesa del personale dell'azienda che ha attuato l'intervento.

Ne consegue che, nei limiti della quota incrementativa del limite di spesa del personale, le aziende dovranno rideterminare i piani triennali dei fabbisogni di personale e le correlate dotazioni organiche.

In ragione di quanto previsto dall'art. 6-bis (*Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni*) del D. Lgs. n.165/2001 le amministrazioni interessate dai processi di esternalizzazione dovrebbero aver provveduto al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità' del personale. Ne consegue che in caso di attivazione del processo di internalizzazione del medesimo servizio, dovranno essere rese disponibili le quote fondo temporaneamente ridotte al momento dell'esternalizzazione.

Inoltre, con riferimento alle nuove unità di personale assunte a seguito del processo di reinternalizzazione, secondo quanto previsto al comma 1, art. 11, del D. Lgs. n. 35/2019, i fondi per il trattamento accessorio del personale potranno essere adeguati, in aumento, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Area Sanità e Sociale

Direzione Risorse Strumentali SSR

Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793434 – 3488 – 3550

Email istituzionale: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it) PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per quanto riguarda il 2019, si chiede di inviare, entro il 30 aprile 2020, una ricognizione delle attività che sono state oggetto di internalizzazione e che possono rientrare nella previsione normativa in parola, corredando ciascun intervento con la certificazione Collegio Sindacale, attestante la riduzione strutturale della spesa.

Per il 2020 le proposte di attività da internalizzare saranno presentate dalle aziende in sede di aggiornamento annuale del Piano Triennale dei Fabbisogni, da presentare entro il 30 Novembre p.v., così da consentire una adeguata pianificazione delle risorse.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
dell'Area Sanità e Sociale  
Dr. *Domenico Mantoan*

Area Sanità e Sociale  
Direzione Risorse Strumentali SSR  
Palazzo Molin – S. Polo, 2513 – 30123 Venezia – tel. n. 041/2793434 – 3488 – 3550  
Email istituzionale: [risorsestrumentalissr@regione.veneto.it](mailto:risorsestrumentalissr@regione.veneto.it) PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)